

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2413

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

di concerto col **Ministro dell'Università e la Ricerca Scientifica
e tecnologica**

(RUBERTI)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(MAMMÌ)

e col **Ministro della Sanità**

(DE LORENZO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1990

Istituzione del sistema nazionale di taratura

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo della progressiva instaurazione del Mercato interno nell'ambito delle Comunità europee impone una sempre maggiore competitività dell'industria italiana, alla base della quale, tra i molteplici fattori di ordine economico, vi è l'esigenza di assicurare la qualità del prodotto industriale nazionale. In tale prospettiva assume importanza determinante l'istituzione di un efficiente sistema di certificazione di conformità a norme tecniche che implica, accanto all'attività di normalizzazione volontaria, l'accreditamento, attraverso precisi criteri e procedure, di laboratori di prova e di organismi di certificazione.

Alla base delle certificazioni di conformità vi è quindi il risultato di misurazioni di laboratorio, che vengono effettuate con unità di misura tarate sulla scorta di campioni nazionali.

Può ben dirsi, pertanto, che il momento centrale di tutta la struttura di normazione e certificazione è il sistema nazionale di taratura che garantisce in definitiva l'affidabilità della certificazione.

Con il presente disegno di legge si vuole perciò assicurare alle strutture industriali e di servizio del Paese, nonché a tutte le Amministrazioni dello Stato, uno strumento tecnico adeguato per attuare, in tutte le circostanze ove queste lo prevedano o richiedano, la correttezza metrologica degli strumenti di misura, ovvero la riferibilità della taratura degli strumenti di misura ai campioni nazionali.

Le unità di misura legali nel nostro Paese furono introdotte con il testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088; a quel tempo esse erano due e precisamente il metro ed il chilogrammo, i cui campioni vennero distribuiti durante la prima Conferenza generale dei pesi e delle misure, tenuta in Francia nel

1889. Tale istituzione internazionale costituisce l'organo deliberante della Convenzione sull'unificazione internazionale e sul perfezionamento del sistema metrico, il trattato internazionale stipulato il 20 maggio 1875, al quale oggi aderiscono quarantacinque Paesi fra cui l'Italia.

La situazione dei campioni delle unità di misura legali nel nostro Paese è rimasta pressochè immutata fino ad oggi. Anzi si può affermare che la situazione si è aggravata in quanto, a seguito della modifica della definizione del metro, disposta dalla legge 28 ottobre 1988, n. 473, di attuazione della direttiva 85/1/CEE, in Italia esiste un solo campione delle unità di misura legali, e precisamente il chilogrammo.

Purtroppo, di tale grave situazione generale non si è tenuto conto nell'attuazione della direttiva 80/181/CEE e successive modifiche, che ha prescritto per tutta l'area comunitaria l'impiego delle unità di misura del Sistema Internazionale (SI). In effetti il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva comunitaria, ha previsto soltanto l'obbligo dell'impiego delle unità SI senza indicare i necessari campioni nazionali per la disseminazione delle stesse unità.

Ciononostante, alcune istituzioni scientifiche pubbliche, quali l'Istituto di Metrologia «G. Colonnetti», l'Istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris» ed il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), ciascuno nel settore di proprio interesse e competenza, consapevoli della valenza socio-economica dell'affidabilità delle misure, hanno realizzato i campioni delle unità SI, li hanno confrontati nelle sedi opportune a livello internazionale e li hanno impiegati per la disseminazione delle unità di misura, o

direttamente o, a certe condizioni, tramite laboratori di idonea e provata capacità tecnica e organizzativa, denominati Centri di taratura.

Con il presente disegno di legge si mira perciò, senza incidere sulle funzioni già svolte dall'Amministrazione metrica, e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, a sanare una situazione di fatto nel settore, prevedendo che i campioni nazionali siano quelli realizzati e conservati presso l'Istituto di metrologia «G. Colonnetti», l'Istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris» e l'ENEA, denominati Istituti metrologici primari (articoli 2 e 3). È stato altresì previsto, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e di competenze, che i predetti istituti metrologici primari si avvalgano anche delle competenze e risorse di altri istituti che svolgono attività metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanità. D'altra parte, in considerazione del fatto che la disseminazione delle unità di misura viene effettuata, oltre che dagli Istituti predetti, anche da Centri di taratura, convenzionati su base volontaristica con gli Istituti stessi, e inoltre in base alla previsione che, in analogia a quanto avvenuto in altri paesi, in futuro l'attività di taratura verrà effettuata essenzialmente dai Centri di taratura, si è ritenuto opportuno disciplinare il ruolo dei predetti Centri (articolo 4).

Infine, per sottolineare l'interesse alla promozione dell'affidabilità delle misure nel Paese si è previsto che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica divengano, ciascuno per la parte di propria competenza, il centro di indirizzo e di coordinamento del sistema (articolo 1). A tal fine, si provvede altresì alla modifica della composizione del Comitato centrale metrico di cui all'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, assicurando in esso maggiore rappresentatività e assegnandogli anche

funzioni di consulenza e proposta nell'ambito del Sistema nazionale di taratura (articolo 6).

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, si precisa che il provvedimento in argomento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, come già evidenziato in premessa, l'Istituto metrologico «G. Colonnetti», l'Istituto elettronico nazionale «G. Ferraris» e l'ENEA, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e compatibilmente con le disposizioni che li regolano, hanno già provveduto, pur in assenza di specifiche previsioni in tal senso, alla realizzazione dei campioni delle unità di misura del Sistema Internazionale ed attualmente già effettuano la diffusione di tali unità di misura campione e la taratura dei relativi strumenti a favore delle imprese, degli enti e degli altri soggetti privati che richiedono tale servizio. Analogo meccanismo già vige altresì per quanto riguarda i laboratori potenzialmente definibili quali centri di taratura, che già oggi si rivolgono agli istituti primari per tarare i propri campioni e la relativa strumentazione ed offrono poi a loro volta analogo servizio ad imprese ed altri soggetti che lo richiedano.

Nessuna nuova attività viene dunque posta in essere in conseguenza delle disposizioni illustrate, la cui finalità principale è quella di dare compiuta sistemazione normativa ad operazioni già compiute sul piano tecnico e dei rapporti privati tra imprese, senza mutare in alcun modo i termini economici di tali rapporti, regolati attualmente da convenzioni o contratti che pongono a carico dei richiedenti gli oneri del servizio, tramite la determinazione contrattuale dei prezzi dello stesso.

In relazione a tali considerazioni non si dà luogo alla compilazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sistema nazionale di taratura)

1. Il sistema nazionale di taratura è costituito dagli Istituti metrologici primari e dai Centri di taratura ed ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolgono, preve opportune intese, ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura.

Art. 2.

(Istituti metrologici primari)

1. Gli Istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di misura SI. Tali Istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.

2. Svolgono le funzioni di Istituti metrologici primari:

a) l'Istituto di metrologia «G. Colonnetti» del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unità di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;

b) l'Istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris» per i campioni riguardanti le unità di misura del tempo e delle frequenze e per le unità di misura impiegate nel

campo dell'elettricità, della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;

c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.

3. Nello svolgimento delle loro attività i predetti Istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizione da altri istituti che svolgono attività metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanità.

4. Nulla è innovato per quanto concerne competenze e funzioni dell'Ufficio centrale metrico.

Art. 3.

(Campioni nazionali)

1. I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, sono fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta degli Istituti metrologici primari.

2. Gli Istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti. Inoltre procedono alla disseminazione delle unità di misura con essi realizzate, attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di confronti.

3. La disseminazione delle unità di misura realizzate con i campioni nazionali può essere effettuata direttamente dagli Istituti metrologici primari o tramite i Centri di taratura.

Art. 4.

(Centri di taratura)

1. I centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli Istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone annualmente la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei Centri di taratura convenzionati.

Art. 5.

(Comitato centrale metrico)

1. Il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è sostituito dai seguenti:

«Il Comitato centrale metrico è composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;

b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi;

d) da un rappresentante di ciascuno degli Istituti metrologici primari;

e) da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) da tre docenti universitari in discipline fisico matematiche o in chimica esperti nel campo della metrologia;

g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente».

Art. 6.

(Compiti del Comitato centrale metrico)

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».